

REGOLAMENTO ONORIFICENZE
della
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

Approvato con delibera del Consiglio Federale n. 245 del 22/04/2021

Art. 1 – Le Onorificenze Sportive

1. La Federazione Italiana Sport Orientamento istituisce le seguenti onorificenze al merito sportivo allo scopo di premiare Affiliati, Atleti, Dirigenti e Tecnici che si sono particolarmente distinti in campo sportivo, dirigenziale e tecnico:
 - **Lanterna d'oro;**
 - **Lanterna d'argento;**
 - **Lanterna di bronzo;**
 - **Targa “Vladimir Pacl”;**
 - **Targa “Alois Lantschner”.**
2. Le onorificenze vengono assegnate ogni anno.

Art. 2 – Conferimento delle Onorificenze

1. La concessione dell'onorificenza è di competenza del Consiglio Federale della FISO, che delibera autonomamente o su proposta motivata della Commissione per le Onorificenze.

Art. 3 – La Commissione Onorificenze

1. Il Consiglio Federale della FISO nomina la Commissione Onorificenze, che è composta da tre membri, di cui due Consiglieri Federali e un membro esterno al Consiglio.
2. Il ruolo di Presidente spetta ad uno dei Consiglieri Federali nominati, che assume anche le funzioni di Segretario.
3. I componenti della Commissione durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.
4. Decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale che li ha nominati.
5. La Commissione Onorificenze ha il compito di:
 - valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati – in conformità al presente regolamento – alla presentazione delle candidature;
 - formulare le proposte di conferimento delle onorificenze al Consiglio Federale;
 - formulare al Consiglio Federale della FISO eventuali proposte e modifiche del presente regolamento.

Art. 4 – Requisiti

1. I candidati a ricevere le Onorificenze Sportive devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 5.3 dello Statuto del CONI e s.m.i.

Art. 5 – Concessione della “Lanterna“

1. L’Onorificenza della “ Lanterna “ ha tre distinti gradi: d’oro, d’argento e di bronzo. Essa può essere concessa:
 - a) ai Tesserati (Dirigenti Federali centrali e periferici; Dirigenti delle Società affiliate; Atleti; Tecnici) che, attraverso un determinato periodo di attività dirigenziale, organizzativa, sportiva o tecnica, abbiano acquisito particolari meriti in virtù di una eccezionale operosità in favore dello sport dell’Orientamento;
 - b) a personalità sportive anche estranee all’ambiente federale o a Dirigenti di nazioni estere che si siano distinte per particolari meriti.
2. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di

attività. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti tra i diversi livelli, salvo i casi previsti all'art.1, lett b) e all'art.2, ovvero per la fattispecie di cui al successivo art. 8.2.

3. Tra il conferimento di una onorificenza e l'altra deve intercorrere un periodo di almeno quattro anni, salvo il caso previsto all'art. 8.2.

Art. 6 – Modalità di conferimento della “Lanterna”

1. Per conseguire l’Onorificenza di cui all’art.5, lett. a) è necessario che l’attività dedicata allo sport dell’Orientamento sia almeno di:

- anni 25 per la “Lanterna d’oro”;
- anni 18 per la “Lanterna d’argento”;
- anni 10 per la “Lanterna di bronzo”.

E’ altresì necessario che la Commissione valuti l’attività dirigenziale, organizzativa, sportiva o tecnica svolta, riconoscendo un particolare merito in favore dello sport dell’Orientamento.

2. L’Onorificenza di cui all’art.5, lett. b) sarà assegnata dal Consiglio Federale della FISO, su proposta del Presidente o della Commissione Onorificenze, con propria deliberazione diretta, “Lanterne” dei tre gradi, per opere e meriti straordinari legati al mondo e ai valori dello Sport.
3. Sono attribuite di diritto le seguenti onorificenze:
 - “Lanterna d’oro” al Presidente della FISO alla scadenza naturale del mandato;
 - “Lanterna d’argento” ai Presidenti dei Comitati Regionali della FISO che restino in carica per due mandati completi, anche se non consecutivi;
 - “Lanterna di bronzo” ai Presidenti dei Comitati Regionali della FISO che restino in carica per un mandato completo.

Art. 7 – Proposte assegnazioni

1. La Commissione Onorificenze può proporre l’assegnazione delle “Lanterne” in numero massimo annuale pari a:
 - Nr. 5 “Lanterne d’oro”
 - Nr. 10 “Lanterna d’argento”;
 - Nr. 15 “Lanterne di bronzo”.
2. Il Consiglio Federale della FISO, su proposta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, può assegnare, con propria deliberazione diretta, “Lanterne” dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 – Concessione della “Targa Vladimir Pacl”

1. L’Onorificenza può essere concessa alle Società che abbiano una anzianità di almeno 20 anni di affiliazione, che abbiano ininterrottamente svolto attività agonistica con partecipazione a Campionati federali, oltre che aver svolto intensa attività promozionale ed essere in attività al momento della proposta di concessione.
2. La Commissione Onorificenze può proporre l’assegnazione delle “Targa Vladimir Pacl” nel numero massimo di 3 all’anno. Il numero massimo di 3 all’anno può essere derogato nel

- caso in cui ci sia un numero di maggiore di Società aventi diritto alla targa per raggiungimento dell’anzianità di cui al punto 1).
3. Il Consiglio Federale della FISO su proposta del Presidente può assegnare, con propria deliberazione diretta ed eventualmente in aggiunta al contingente di cui sopra, “Targhe Vladimir Pacl” per particolare e straordinaria attività non prevista dal presente Regolamento.
 4. Le Società assegnatarie dell’Onorificenza potranno fregiarsi del riconoscimento sulla propria carta intestata.

Art. 9 – Concessione della “Targa Alois Lantschner”

1. L’Onorificenza può essere concessa esclusivamente agli Atleti che, su designazione dei Competenti Organi Federali, abbiano partecipato effettivamente ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei o ad almeno una manifestazione ufficiale della squadra nazionale assoluta.
2. L’Onorificenza può essere concessa altresì agli Atleti che abbiano vinto un titolo italiano assoluto.
3. La Commissione Onorificenze può proporre l’assegnazione delle “Targhe Alois Lantschner” nel numero massimo di 5 per ogni anno.
4. Il Consiglio Federale della FISO su proposta del Presidente può assegnare, con propria deliberazione diretta ed eventualmente in aggiunta al contingente di cui sopra, “Targhe Alois Lantschner” per particolari e straordinari meriti non previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 – Iscrizione al Registro

1. A cura del Consiglio Federale verrà istituito un “Registro delle Onorificenze”, nel quale verranno annotate i nomi degli Assegnatari, la data di rilascio dell’Onorificenza, il numero d’ordine e della motivazione della concessione. Il Registro delle onorificenze sarà pubblicato sul sito istituzionale della Federazione.

Art. 11 – Limite delle Onorificenze

1. Non si potrà ottenere più volte la stessa onorificenza.

Art. 12 – Candidature

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della “Lanterna”, per la “Targa Vladimir Pacl” e per la “Targa Alois Lantschner” sono inoltrate alla Commissione per le Onorificenze entro il 30 Giugno di ogni anno, salvo diversa indicazione del Consiglio Federale.
2. Gli Enti abilitati all’inoltro delle candidature per il conferimento delle Onorificenze sono i Comitati/Delegazioni Regionali.
3. Le proposte, formulate su apposito modulo, devono essere corredate dalla documentazione di riferimento e trasmesse, con parere motivato del Presidente del Comitato o Delegato, che certifica il possesso dei requisiti dichiarati, entro la scadenza di cui al punto 12.1.

Art. 13 – Scudetto

1. Le Società che hanno conquistato il titolo assoluto di Campione d’Italia di Società maschile e/o femminile sono autorizzate a fregiarsi dello scudetto tricolore per il periodo di detenzione del titolo.

Art. 14 – Stella d’Oro

1. Le Società che hanno conquistato il titolo di Campione d’Italia di Società assoluto maschile e/o femminile per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, sono autorizzate ad apporre sulla maglia sociale la “ Stella d’Oro”.

Art. 15 – Targa “Fair Play”

1. La Targa “Fair Play” è un riconoscimento assegnato dalla FISO ad Atleti che si siano particolarmente distinti per il rispetto dei massimi valori di lealtà, correttezza e solidarietà sportiva, in ossequio a quanto previsto nel Codice Etico Federale e nel Codice di Comportamento Sportivo del Coni.
2. Il conferimento della Targa verrà deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Onorificenze, dopo aver esaminato e valutato i comportamenti di lealtà, correttezza e solidarietà sportiva tenuti dall’Atleta candidato alla targa.

Art. 16 – Consegnna delle Onorificenze

1. Le Onorificenze verranno consegnate, secondo le disposizioni emanate dalla FISO, con un’apposita cerimonia che si svolgerà in coincidenza di un evento orientistico di rilievo nazionale dal Presidente della FISO o da un Consigliere Federale all’uopo delegato.

Art. 17 – Revoca Onorificenze

1. La concessione delle Onorificenze può essere revocata dal Consiglio Federale della FISO, su proposta motivata del Presidente, qualora intervengano fatti che determinano incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.